COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 114/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1967

che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1967/1968

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), e in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 22 del regolamento n. 136/66/CEE prevede la fissazione, per ogni specie di seme oleoso, di un prezzo indicativo unico per la Comunità e di un prezzo d'intervento di base;

Considerando che il prezzo indicativo deve essere fissato a un equo livello per i produttori, data la necessità di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità; che questo obiettivo può essere conseguito fissando tale prezzo a un livello determinato sia in funzione della remunerazione ottenuta dai produttori prima dell'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, sia in funzione della necessità di mantenere un rapporto d'equilibrio fra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

Considerando che la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento di base è destinata a consentire l'adeguamento dei prezzi di mercato, tenuto conto dell'eventuale integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, alle normali fluttuazione congiunturali, senza che risulti peraltro compromessa la stabilità dei prezzi al consumo;

Considerando che, per mettere in grado i semi oleosi prodotti nelle principali regioni produttrici della Comunità di sostenere nelle principali zone deficitarie la concorrenza dei semi importati, occorre determinare il prezzo d'intervento di base per Ravenna, centro d'intervento situato in una zona fortemente deficitaria della Comunità;

Considerando che i prezzi dei semi oleosi devono essere fissati per qualità tipo determinate, e che queste ultime vanno stabilite tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità;

Considerando che, ai fini della determinazione delle date d'inizio e di fine della campagna di commercializzazione, occorre prendere in considerazione le date rappresentative dell'inizio del raccolto dei semi di colza e di ravizzone e del raccolto dei semi di girasole nelle principali zone produttrici della Comunità,

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La campagna di commercializzazione dei semi di colza e di ravizzone ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno.

La campagna di commercializzazione dei semi di girasole ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1967/1968, i prezzi indicativi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole sono fissati a 20,25 unità di conto per 100 chilogrammi allo stadio del commercio all'ingrosso al netto da imposta.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1967/1968, i prezzi d'intervento di base per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sono fissati a 19,65 unità di conto per 100 chilogrammi allo stadio del commercio all'ingrosso al netto da imposta.

I prezzi d'intervento di base sono validi per Ravenna.

Articolo 4

I prezzi di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a semi alla rinfusa di qualità sana, leale e mercantile,

a) con 2 % d'impurità, nonchè nel seme come tale, 10 % di umidità e 42 % d'olio, per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone,

b) con 2 % d'impurità, nonchè, nel seme come tale, 10 % di umidità e 40 % d'olio, per quanto riguarda i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 6 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE

REGOLAMENTO N. 115/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1967

che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), e in particolare l'articolo 29,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare i criteri per la determinazione dei prezzi del mercato mondiale dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché stabilire il luogo di transito di frontiera della Comunità per il quale detti prezzi sono calcolati;

Considerando che questi prezzi devono essere determinati sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale;

Considerando che, a tal fine, occorre che la Commissione prenda in considerazione tutte le

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.